

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA,
AUTONOMIE LOCALI
E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

Prot.N. 0040972 / P - / LETT

Data 30/11/2011



20110040972

Class. AAL-1-10

Uff. SAISAL



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE
LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME

Servizio affari istituzionali delle
autonomie locali - sede di Udine

tel + 39 0432 555 504
fax + 39 0432 555 465
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

riferimento
Allegati: Uno.
Udine, 30 novembre 2011

Ai Comuni delle Comunità montane
Friuli Occidentale
Carnia
Gemonese – Canal del Ferro – Valcanale
Torre – Natisone – Collio
LORO SEDI

Alle Province
di
GORIZIA
PORDENONE
TRIESTE
UDINE

Ai Commissari straordinari
delle Comunità montane
della Regione Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI

e, per conoscenza:

All'Uncem – Delegazione FVG
Via Carnia libera 1944, 29
33028 TOLMEZZO

Alla Direzione centrale ambiente, energia
e politiche per la montagna
Servizio coordinamento politiche per la montagna
Via Sabbadini 31
UDINE

Al Servizio finanza locale
SEDE

NOTA INVIATA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO E-MAIL

oggetto: Nota esplicativa in ordine all'attuazione della legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 *"Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani"*.

1. PREMESSA

Nel Supplemento ordinario n. 23 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 46 del 16 novembre 2011 è stata pubblicata la legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 *"Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani"*, entrata in vigore il giorno 17 novembre 2011.

E' un risultato importante del processo di riforma avviato con la legge regionale di assestamento del bilancio 2009 (legge regionale 23 luglio 2009, n. 12), che ha previsto un radicale intervento di riordino istituzionale nel territorio montano del Friuli Venezia Giulia mediante il commissariamento delle quattro Comunità montane e la loro esplicita futura soppressione ad opera di una legge regionale da definire con il fondamentale concorso delle autonomie locali.

La legge regionale 14/2011 rappresenta, infatti, la conclusione di un percorso impegnativo, reso complesso dalla molteplicità delle esigenze e degli interlocutori, che ha coinvolto in modo ampio, attivo e dialettico le Amministrazioni dei Comuni facenti parte delle Comunità montane, riunite in apposita Conferenza dei Sindaci della montagna.

L'obiettivo fondamentale che ispira l'intero impianto della legge regionale deriva dalla volontà di dare soluzione, mediante un solo livello istituzionale aggregato, sia alla necessità di succedere all'esperienza, ormai esaurita, delle Comunità montane, sia all'esigenza di sopperire all'inadeguatezza organizzativa dei piccoli Comuni.

Al fine di conseguire l'obiettivo di migliorare l'offerta di servizi ai cittadini residenti in montagna, mediante un rafforzamento delle strutture organizzative degli enti locali, la legge regionale 14/2011 delinea prospettive nuove, attraverso il bilanciamento tra autonomia e vincoli, con passaggi che richiedono condivisione e assunzione di responsabilità.

2. NORME GENERALI

L'**articolo 1** richiama le fonti della potestà normativa regionale e recepisce i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza quali principi ispiratori per la razionalizzazione e la semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano.

I Comuni montani sono aggregati in otto ambiti territoriali, ognuno dei quali corrisponde a un ente locale associativo denominato "Unione montana", secondo criteri di unità territoriale, economica e sociale, tenuto conto delle effettive omogeneità esistenti bilanciate con la determinazione di dimensioni territoriali minime a salvaguardia dell'efficienza organizzativa. Tali Unioni montane sono destinate a sostituire le Comunità montane, succedendo ad esse.

L'**articolo 2** individua per ogni ambito i Comuni che ne fanno parte (**comma 1**), specificando che nella zona omogenea del Carso (**comma 2**), e nella zona del Collio (**comma 3**) le funzioni esercitate dalle Comunità montane sono svolte dalle Province di Gorizia e Trieste nei territori di rispettiva competenza.

2.1 DEFINIZIONE DEGLI AMBITI IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE

In fase di prima applicazione, l'**articolo 2, comma 4**, prevede una deroga alla composizione delle Unioni montane di cui al comma 1, riconoscendo ad alcuni comuni la facoltà di chiedere all'Amministrazione regionale l'aggregazione ad altra Unione montana contermine ovvero l'esclusione dall'Unione montana di prima destinazione.

Detta previsione normativa consente:

- a) ai Comuni adiacenti ad un'Unione diversa da quella di destinazione, di chiedere di aderire a detta Unione;
- b) ai Comuni di maggiore dimensione demografica in ogni ambito, vale a dire a quelli con il maggior numero di abitanti in ciascuno degli otto ambiti individuati dal comma

1¹, e a quelli il cui territorio sia adiacente a Comuni non montani, di chiedere l'esclusione dall'Unione di destinazione.

La richiesta, sottoscritta dal Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente, dovrà essere formulata sulla base di apposita deliberazione del consiglio comunale, competente ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trattandosi di atto fondamentale concernente la partecipazione alla costituzione di una forma associativa e dovrà essere trasmessa entro il 15 febbraio 2012 (novanta giorni dall'entrata in vigore della legge) all'Amministrazione regionale che terrà conto dei criteri di unità territoriale, economica e sociale indicati al **comma 1**.

In caso di accoglimento della richiesta di esclusione dall'Unione montana, le funzioni amministrative già conferite alla Comunità montana alla data di entrata in vigore della legge saranno esercitate, limitatamente al territorio del Comune escluso, dalla Provincia territorialmente competente.

2.2 BENEFICI E INCENTIVI NEL TERRITORIO MONTANO

L'**articolo 3** stabilisce i parametri in base ai quali la Giunta regionale, con propria deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, provvede a classificare il territorio montano suddividendolo in zone di svantaggio socio-economico. Al fine dell'adeguamento alle eventuali variazioni relative al tessuto socio-economico delle zone considerate, il **comma 2** prevede, da parte della Giunta, la revisione almeno triennale della classificazione.

3. ORDINAMENTO DELLE UNIONI MONTANE

3.1 LE FUNZIONI

Le Unioni montane, basate sul modello consolidato delle Unioni di Comuni, sono definite dall'**articolo 4** «enti locali territoriali dotati di autonomia statutaria», istituiti sia «per la valorizzazione delle zone montane» sia «per l'esercizio associato di funzioni comunali» in una dimensione ritenuta più adeguata per conseguire obiettivi di maggiore economicità, efficacia ed efficienza.

Le Unioni montane sono contraddistinte da alcune peculiarità, tra le quali: la costituzione obbligatoria, con le deroghe previste dall'articolo 2, comma 4, e descritte al paragrafo 2.1, l'esercizio di funzioni proprie di rilevante importanza, di funzioni programmatiche, di funzioni di valenza sovracomunale e l'esercizio delle funzioni già esercitate dalle Comunità montane.

La definizione della "valenza sovracomunale" delle funzioni amministrative spettanti alle Unioni montane troverà concretezza solo nello statuto, nel piano di subentro e negli atti organizzativi dell'ente. Infatti, non esistendo corrispondenza con una definizione consolidata, la "valenza sovracomunale" (solitamente attribuita a opere, progetti o iniziative in relazione alla localizzazione o all'ambito territoriale in cui esplicano i loro effetti o al loro bacino di utenza, piuttosto che a funzioni) non può che derivare, per il suo carattere descrittivo piuttosto che prescrittivo, dalla condivisione che maturerà in seno agli organi di ciascuna futura Unione montana, con esiti non necessariamente identici fra loro.

¹ Si tratta rispettivamente dei Comuni di Tolmezzo, Gemona del Friuli, Tarvisio, Maniago, Spilimbergo, Aviano, Tarcento e Cividale del Friuli

In particolare, le Unioni montane, oltre alla funzione di natura programmatica relativa all'elaborazione dei piani di sviluppo del territorio e al coordinamento della loro attuazione (**articolo 4, comma 2, lettera a**)), esercitano:

- in via esclusiva le funzioni amministrative già attribuite o delegate alle Comunità montane (**lettera b**). A titolo meramente esemplificativo, si richiamano le funzioni conferite o trasferite contenute negli articoli dei Capi I e IV della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, che non sono stati oggetto di abrogazione;
- a titolo di funzioni proprie, esercitate sulla base delle decisioni degli organi di governo delle Unioni, le funzioni di valenza sovracomunale, non già attribuite dalla legge ad altri enti, relative a programmazione, definizione e realizzazione delle politiche energetiche (**lettera c**) e quelle amministrative di valenza sovracomunale in materia di turismo, iniziative e attività culturali e di valorizzazione dei beni culturali, opere pubbliche (**lettera d**);
- la gestione associata obbligatoria dei servizi pubblici locali dei Comuni compresi nel proprio territorio, per mezzo degli uffici dell'Unione, i quali operano per conto dei Comuni associati, in materia di attività produttive, diritto allo studio, edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido e fino all'istruzione secondaria di primo grado, servizi finanziari, contabili e tributari, personale, sistemi informatici e informativi, espropri (**lettera e**);
- ulteriori funzioni conferite volontariamente, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione (**lettera f**);
- i compiti connessi all'attuazione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea, nonché degli interventi a tutela della minoranza linguistica slovena previsti dall'articolo 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (**lettera g**).

Nella consapevolezza della complessità di tali operazioni, è previsto all'**articolo 4, comma 3**, che, entro il 15 maggio 2012 (180 centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale), la Giunta regionale operi una verifica circa eventuali sovrapposizioni nell'esercizio delle funzioni, approvando un progetto di semplificazione istituzionale volto alla razionalizzazione della gestione ottimale delle funzioni, delle competenze e dei servizi attribuiti ai nuovi enti.

E' stato inoltre individuato (**articolo 4, comma 4**) il termine del 17 novembre 2013 (ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge), per l'esercizio da parte delle Unioni montane delle funzioni di valenza sovracomunale (comma 2, lettere c) e d)) e di quelle comunali da esercitarsi obbligatoriamente in forma associata (lettera e)), secondo il cronoprogramma contenuto nel piano di subentro, organizzazione e gestione dei servizi previsto dall'articolo 21 e trattato al paragrafo 5.2 della presente nota.

Quale norma ordinamentale di chiusura, il **comma 5** richiama, in quanto compatibili con le nuove disposizioni, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

Si rammenta che, nei casi previsti dall'articolo 2, commi 2, 3 e 5, le funzioni amministrative esercitate dalle Comunità montane spettano alle Province territorialmente competenti, in quanto enti successori delle medesime Comunità montane.

3.2 LO STATUTO

L'**articolo 5** precisa i contenuti dello statuto delle Unioni montane e le modalità di votazione da adottarsi per l'approvazione dello stesso. Lo statuto stabilisce le funzioni e i compiti amministrativi esercitati, le modalità di designazione e le competenze degli organi, la sede dell'ente e le norme fondamentali in materia di organizzazione.

Nel testo della legge regionale 14/2011 si rinvengono ulteriori norme che demandano alla fonte statutaria la disciplina, di carattere sia obbligatorio che facoltativo, di taluni istituti.

Devono infatti necessariamente formare oggetto di disciplina statutaria:

- a) la ponderazione del voto per le deliberazioni dell'Assemblea (**articolo 7, comma 5**), salvi i casi di approvazione e modifica dello statuto, per i quali si applicano le modalità di voto previste dalla legge regionale;
- b) i principi che regolano il funzionamento dell'Assemblea (**articolo 7, comma 6**);
- c) la definizione delle competenze dell'Assemblea, del Presidente, del Direttore, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi (**articolo 5, comma 1, lettera b**), e **articolo 8, comma 2**);
- d) le modalità di sfiducia del Presidente (**articolo 8, comma 3**);
- e) l'elezione del Vicepresidente da parte dell'Assemblea (**articolo 8, comma 5**).

A titolo indicativo si rammenta altresì che, in forza di altre norme che disciplinano l'ordinamento degli enti locali, lo statuto deve contenere:

- a) la disciplina della decadenza per assenza dei componenti non di diritto dell'Assemblea, (cfr. articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e la disciplina delle relative dimissioni (cfr. articolo 38, comma 8, del decreto legislativo 267/2000);
- b) le prerogative dei componenti dell'Assemblea (cfr. articolo 43 del decreto legislativo 267/2000);
- c) le forme di garanzia, di partecipazione e di controllo da parte delle minoranze presenti nell'Assemblea (cfr. articolo 44 del decreto legislativo 267/2000);
- d) la disciplina della decadenza e delle dimissioni dalla carica di Presidente e Vicepresidente (pur non essendo riferibile ad una norma ordinamentale, la previsione statutaria si rende quantomeno opportuna, al fine di evitare, nell'eventualità, dubbi interpretativi);
- e) le modalità di copertura dei posti di responsabilità degli uffici e dei servizi (cfr. articoli 50, comma 10, 109 e 110 del decreto legislativo 267/2000);
- f) la disciplina dei rapporti con i Comuni facenti parte dell'Unione (la previsione statutaria si rende opportuna, anche in considerazione della tipologia di funzioni attribuite alle Unioni);
- g) modalità relative all'esercizio del controllo di gestione (cfr. articoli 196 e 197 del decreto legislativo 267/2000);
- h) la disciplina relativa all'organo di revisione economico finanziaria (cfr. articolo 239 del decreto legislativo 267/2000);

- i) modalità di partecipazione al procedimento amministrativo (articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 267/2000);

E' facoltà delle Unioni montane introdurre norme statutarie relativamente a:

- a) previsione e relativa disciplina di un organo collegiale con funzioni esecutive (**articolo 6, comma 2**);
- b) articolazione dell'Assemblea in commissioni (**articolo 7, comma 4**);
- c) attribuzione all'Assemblea della competenza ad adottare atti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 7, comma 8 (**articolo 7, comma 8, lettera j**));
- d) diversa disciplina, rispetto a quanto previsto dall'**articolo 8, comma 4**, delle conseguenze derivanti dalla decadenza dalla carica di componente dell'Assemblea per effetto della cessazione dalla carica di Sindaco per scadenza del mandato elettorale;

Lo statuto è approvato dall'Assemblea, composta dai Sindaci dei Comuni e dai rappresentanti delle minoranze consiliari, con la maggioranza dell'80 per cento dei voti, alla quale deve concorrere almeno per il 90 per cento il voto dei Sindaci (**comma 2**).

Nel caso in cui non venga raggiunta la maggioranza richiesta, l'Assemblea procede ad ulteriori votazioni da tenersi in sedute successive, entro trenta giorni. In tal caso, per l'approvazione dello statuto sono richieste due distinte votazioni che ottengano la maggioranza dei voti ponderati, espressi dalla maggioranza dei componenti assegnati.

Il numero di voti in capo ad ogni Sindaco corrisponde alla media ponderata tra le percentuali di popolazione e di territorio rappresentati, calcolati rispettivamente in 70 per cento e 30 per cento. Viene stabilito un limite al peso ponderale del voto: infatti nessun Sindaco può avere un peso ponderale superiore al 20 per cento e l'eccedenza non è assegnata ad alcun componente dell'Assemblea. Ad ogni consigliere di minoranza viene invece attribuito un numero eguale di voti ponderati, calcolato suddividendo la quota del 10 per cento in misura uguale fra i rappresentanti designati (**comma 3**).

Al **comma 4** viene previsto che alle eventuali successive modifiche statutarie si applicano le medesime modalità di voto.

Lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (**comma 5**).

3.3 GLI ORGANI DI GOVERNO

Un elemento innovativo caratterizzante la legge regionale 14/2011 è dato dall'**articolo 6** che prevede la presenza di tre organi di governo obbligatori delle Unioni montane (Assemblea, Presidente, cui è affiancato il Vicepresidente), e di un organo collegiale eventuale con funzioni esecutive composto da Sindaci, la cui istituzione è demandata allo Statuto che ne disciplina composizione, modalità di designazione e attribuzioni.

3.3.1 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea (**articolo 7**) è l'organo di indirizzo politico-amministrativo ed è costituita dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione, o da un loro delegato individuato di volta in volta tra gli assessori o i consiglieri comunali in carica, e dai rappresentanti delle minoranze consiliari, in numero pari al 10% del numero dei Comuni che compongono ciascuna Unione, arrotondato per eccesso.

I rappresentanti delle minoranze sono designati secondo le modalità stabilite all'articolo 23, come descritte al paragrafo 6 della presente nota.

I componenti decadono automaticamente dalla data di cessazione dalla carica che rivestono presso i Comuni di appartenenza.

Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato, in conformità ai principi stabiliti dallo statuto, con regolamento approvato a maggioranza assoluta di voti. Nelle more dell'approvazione del regolamento si applica, in quanto compatibile, il regolamento del consiglio del Comune con il maggior numero di abitanti (**commi 6 e 7**).

Ai sensi del **comma 5**, l'Assemblea delibera con il metodo del voto ponderato riferito per il 90 per cento ai Sindaci e per il 10 per cento ai rappresentanti delle minoranze consiliari.

La ponderazione del voto viene demandata allo statuto, con alcune limitazioni riferite al peso ponderale dei Sindaci, che deve considerare i parametri di popolazione e territorio, ciascuno con un peso compreso tra un minimo del 25 per cento e un massimo del 75 per cento.

Per alcune deliberazioni dell'Assemblea la legge prevede maggioranze qualificate. Come sopra illustrato, per i casi di approvazione e modifica dello statuto, l'articolo 5, commi 2 e 3, ne disciplina nel dettaglio le modalità. Inoltre, il comma 9 richiede la maggioranza ottenuta con i criteri di cui al comma 5 unitamente alla maggioranza dei componenti l'Assemblea per le seguenti deliberazioni:

- a) bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni e i conti consuntivi (comma 8, lettera c);
- b) nomina e sfiducia del Presidente e del Vicepresidente, nonché nomina e, nei casi previsti dalla legge, revoca del Collegio dei revisori (comma 8, lettera e);
- c) nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione montana presso enti e aziende (comma 8, lettera f).

3.3.2 IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente (**articolo 8**) è il rappresentante legale dell'Unione montana ed è eletto dall'Assemblea al suo interno, tra i Sindaci. Dura in carica cinque anni e può essere sfiduciato dall'Assemblea, secondo le modalità definite nello statuto. Qualora lo statuto non disponga diversamente, in caso di decadenza dalla carica dovuta alla scadenza del mandato elettorale, il **comma 4** prevede che il Presidente prosegua nell'esercizio delle funzioni sino all'elezione del proprio successore.

Al Presidente è data la facoltà di delegare specifici ambiti di attività al Vicepresidente o a singoli membri dell'Assemblea (**comma 5**).

Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente (**comma 5**), eletto dall'Assemblea secondo le norme stabilite dallo statuto. In caso di cessazione anticipata del Presidente dalla carica, il Vicepresidente ne esercita le funzioni fino alla nuova elezione.

3.4 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Ai sensi dell'**articolo 9**, il Collegio dei revisori dell'Unione montana, organo obbligatorio, a norma dell'articolo 6, comma 1, è composto da tre membri, viene nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Presso ciascun Comune facente parte dell'Unione, l'organo di revisione economico finanziaria è composto da un solo revisore.

3.5 IL DIRETTORE

L'**articolo 10** disciplina la figura del Direttore, al quale è affidata la gestione dell'Unione montana. Ad esso, infatti, è attribuito il compito di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea, secondo le direttive del Presidente, garantendo il buon funzionamento degli uffici e dei servizi.

Il Direttore è nominato dal Presidente e il relativo incarico è conferito in via esclusiva con contratto di lavoro di diritto privato, a tempo determinato. L'incarico è a tempo pieno, rinnovabile, revocabile e viene conferito a segretari comunali e provinciali con esperienza almeno quinquennale, individuati prioritariamente tra coloro che risultano in servizio presso i Comuni costituenti l'Unione montana, ovvero ad altri soggetti in possesso del diploma di laurea e dei requisiti professionali specificamente indicati al comma 3.

Si ritiene utile, a tal proposito, rammentare i principi generali che regolano l'affidamento di incarichi di natura dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni, che sono tenute ad espletare una procedura comparativa dei candidati interessati, a seguito della preliminare pubblicazione di un avviso pubblico².

In sede di prima applicazione e comunque non oltre il 17 novembre 2013 (ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge), l'**articolo 30** prevede che l'incarico di Direttore possa essere conferito con contratto a tempo determinato anche a tempo parziale, in considerazione delle dimensioni dell'Unione e dei Comuni che ne fanno parte, nonché della popolazione complessiva.

3.6 CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA DEI COMUNI

Il **comma 6 dell'articolo 10**, che contiene una norma riferita al servizio di segreteria dei Comuni facenti parte dell'Unione, prevede che le relative convenzioni siano stipulate prioritariamente tra i Comuni appartenenti alla medesima Unione.

I Comuni convenzionati per il servizio di segreteria dovranno darne comunicazione alla struttura competente. A seguito della soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, attualmente³ le relative funzioni sono svolte dall'Unità di Missione istituita presso il Ministero dell'Interno e, a livello territoriale, dai Prefetti delle Province capoluogo di regione.

3.7 IL PERSONALE DELL'UNIONE MONTANA

Ai sensi dell'**articolo 11**, il personale dell'Unione montana è costituito dal personale delle Comunità montane e da quello dei Comuni in relazione alle funzioni trasferite.

Il personale delle Comunità montane è trasferito alla rispettiva Unione, o agli enti successori diversi dalle Unioni, a decorrere dalla data di costituzione dell'Unione montana, mentre il

² Il Dipartimento della funzione pubblica (Direttiva n. 10 del 19 dicembre 2007) ha, infatti, precisato come «*pur essendo insiti nelle procedure per l'individuazione dei soggetti cui conferire un incarico dirigenziale il carattere della discrezionalità ed un margine più o meno ampio di fiduciarità, è indispensabile che le amministrazioni assumano la relativa determinazione con una trasparente ed oggettiva valutazione della professionali e delle caratteristiche individuali*».

In tal senso anche la Corte dei Conti (Sez. giurisdiz. reg. per il Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 100 del 7 marzo 2008), secondo la quale va rispettato il principio di concorsualità, facendo precedere l'affidamento dell'incarico dirigenziale da gare informali, volte a consultare una pluralità di soggetti.

³ Per effetto dell'articolo 7, comma 31 ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

personale dei Comuni è trasferito alla rispettiva Unione montana in modo progressivo, a garanzia della funzionalità degli uffici, entro il termine del 17 novembre 2013 (ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge).

Al personale trasferito viene garantita, al **comma 4**, la conservazione del trattamento economico fondamentale in godimento, venendo meno quella parte del trattamento accessorio correlata a indennità di funzione, retribuzione di posizione, specifiche responsabilità o incarichi, i quali saranno eventualmente attribuiti in relazione all'organizzazione degli uffici e dei servizi presso gli Enti successori destinatari delle funzioni.

3.8 I CONTROLLI

L'**articolo 12** conferma, con riferimento alle Unioni montane, l'applicabilità delle norme in materia di controllo sugli organi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.

4. L'ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO

L'**articolo 13** contiene disposizioni in materia di documenti finanziari e contabili delle Unioni montane, prevedendone una nuova struttura idonea a consentire l'evidenza delle funzioni svolte da ciascuno di detti enti, nel rispetto dei principi contabili stabiliti dalla legislazione statale in ordine all'unitarietà e all'uniformità dei sistemi di contabilità pubblica.

Con regolamento regionale, adottato su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, di concerto con l'Assessore competente in materia di finanze, sono definiti:

- a) i modelli contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione delle Unioni montane, alla luce delle funzioni da queste svolte in luogo dei Comuni;
- b) i modelli contabili semplificati relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione dei Comuni montani facenti parte delle Unioni montane. Questi modelli, seppure semplificati, devono assicurare, comunque, la leggibilità e la confrontabilità dei dati.

E' prevista, altresì l'individuazione degli allegati al bilancio di previsione dei Comuni che devono consentire l'evidenza delle spese e delle entrate connesse alle funzioni svolte dall'Unione per il Comune.

Si evidenzia che, fino all'entrata in vigore del regolamento, continuano a trovare applicazione i modelli contabili vigenti per le Unioni di Comuni.

L'**articolo 14** disciplina la finanza dell'Unione montana, specificando le fonti di entrata. Tra le fonti vi sono:

- a) i trasferimenti regionali ordinari annuali, in analogia a quanto previsto per i trasferimenti ordinari di Comuni e Province. Si tratta di assegnazioni generali e non soggette a rendicontazione. Il loro ammontare è determinato annualmente in legge finanziaria, in relazione alle risorse complessive disponibili per il sistema delle autonomie locali;
- b) i trasferimenti annuali spettanti per l'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, in relazione al personale trasferito dalla soppressa Comunità montana e dai Comuni;
- c) le assegnazioni connesse alle funzioni già trasferite con legge regionale alle sopresse Comunità montane.

Anche le quote sub b) e c) sono stabilite annualmente con la legge finanziaria.

Si prevede poi che le Unioni montane possano beneficiare, oltre che delle suddette forme generali di trasferimento annuale, degli incentivi a sostegno dell'associazionismo comunale di cui all'articolo 26 della legge regionale 1/2006 in relazione alle funzioni ad esse volontariamente delegate dai Comuni.

Ovviamente sono di spettanza delle Unioni montane le ulteriori assegnazioni regionali previste da altre leggi di settore per le gestioni sovracomunali, nonché le altre eventuali assegnazioni spettanti al comune per le funzioni che l'Unione montana esercita obbligatoriamente in luogo del singolo comune.

In aggiunta ai finanziamenti regionali, alle Unioni montane competono, come fonti di entrata:

- a) gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse direttamente affidati;
- b) la quota annua stabilita con deliberazione consiliare da ciascun comune per la partecipazione alle spese dell'Unione montana, sia per contribuire al suo funzionamento, sia per garantire l'esercizio delle eventuali funzioni delegate volontariamente dal comune all'Unione.

Con la previsione di cui al **comma 6** le Unioni montane, nelle materie di loro competenza, sono legittimate a presentare direttamente le richieste di incentivi e finanziamenti previsti a favore dei Comuni.

L'**articolo 15** statuisce che finanziamenti e contributi concessi nei confronti delle soppresse Comunità montane sono confermati in capo agli enti successori, in riferimento ai territori di competenza e al trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi. Le strutture regionali competenti nelle rispettive materie provvedono, sulla base della documentazione trasmessa dagli enti successori, all'adozione di eventuali atti di integrazione o modifica relativi ai finanziamenti e contributi concessi.

In materia di programmazione e incentivi a favore delle zone montane (**articolo 16**) continuano a trovare applicazione i Capi III e IV della legge regionale 33/2002 e la legge regionale 4/2008 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano).

5. LA SUCCESSIONE DELLE UNIONI MONTANE ALLE COMUNITA' MONTANE

La soppressione delle Comunità montane opera a far data dalla costituzione delle Unioni montane, evitando sovrapposizioni e senza soluzioni di continuità (**articolo 17**).

L'**articolo 18**, con una disposizione di carattere generale, prevede che le Unioni montane e gli enti successori diversi dalle Unioni subentrano nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse Comunità Montane.

5.1 GLI AMMINISTRATORI TEMPORANEI

L'esigenza di snellire il processo di costituzione delle Unioni montane ha comportato la necessità di impegnarvi gli amministratori temporanei delle quattro Comunità montane, come stabilito dall'**articolo 19**. La denominazione è stata utilizzata al fine di distinguerli dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 12, comma 56, della legge regionale 12/2009, i quali cessano dalla carica a decorrere dalla nomina degli amministratori temporanei (**comma 4**).

Secondo quanto disposto dai **commi 1 e 2**, gli amministratori temporanei sono nominati, entro il 2 gennaio 2012 (quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge), con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, presso ciascuna Comunità montana per l'attuazione della legge e per la residua gestione delle Comunità montane e sono scelti nell'ambito di terne di nominativi proposte dalle Conferenze dei Sindaci appositamente convocate dai Sindaci dei Comuni che, nell'ambito della Comunità montana di rispettiva appartenenza, abbiano attualmente il maggior numero di abitanti⁴.

Ciascun Sindaco esprime il voto per un solo nominativo e risultano indicati nella terna i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Ulteriori modalità con cui pervenire all'individuazione delle terne di nominativi da sottoporre alla Giunta regionale sono decise in sede di Conferenza dei Sindaci. La modalità di voto limitato ad un solo nominativo prescritta dalla legge implica, peraltro, l'eventualità che i designati risultino in numero inferiore a tre: ciò non inficia comunque la validità della proposta.

Con le medesime modalità di nomina, possono essere revocati per gravi inadempienze nello svolgimento dell'incarico (**comma 3**). Cessano dalla carica dalla data di costituzione delle Unioni montane (**comma 6**).

Agli amministratori temporanei spetta, da un lato, garantire la continuità dell'azione amministrativa, mediante l'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi delle Comunità montane, e dall'altro, il compito di precostituire, sia pure in via provvisoria, l'organizzazione delle nuove Unioni in modo da consentirne il funzionamento da subito, dando continuità all'attività nelle fasi transitorie (**comma 5**).

A norma dell'**articolo 20**, gli amministratori temporanei costituiscono una cabina di regia per il coordinamento delle iniziative di attuazione della legge, alla quale possono essere invitati amministratori e funzionari delle Comunità montane, dei Comuni e della Regione.

5.2 IL PIANO DI SUBENTRO, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI

L'**articolo 21** descrive il piano di subentro, organizzazione e gestione dei servizi delle Unioni montane. Si tratta di un documento che disegna il nuovo apparato amministrativo.

Entro centottanta giorni dalla nomina degli amministratori temporanei, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dell'Unione montana e, per gli enti diversi da questa, del Presidente, il piano predisposto a cura degli amministratori stessi, sulla base degli indirizzi ricevuti in precedenza dai medesimi organi.

Il contenuto del piano è definito al **comma 2** e, in particolare, riguarda:

- a) l'assetto organizzativo e del personale relativo alla fase di prima applicazione della costituenda Unione montana;
- b) la distribuzione logistica degli uffici e dei servizi;
- c) le proiezioni economico finanziarie della gestione;
- d) la ricognizione dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché la loro destinazione;
- e) il cronoprogramma del subentro nell'esercizio delle funzioni comunali elencate all'articolo 4;

⁴ Si tratta dei Comuni di Gorizia, Gemona del Friuli, Spilimbergo e Tolmezzo.

- f) il progetto di scissione, il cui contenuto è precisato al comma 3, qualora ad una Comunità montana succedano più Unioni montane o enti diversi.

Il piano costituisce lo strumento per regolare il subentro delle Unioni montane alle attuali Comunità montane, è redatto dagli amministratori temporanei con il fondamentale concorso delle Assemblee, ma è destinato a produrre i suoi effetti riguardo ad alcuni contenuti, come il cronoprogramma, nell'arco di tempo della progressiva attuazione della legge regionale. In relazione a tale caratteristica appare ovvio che, una volta costituite le Unioni montane, l'attuazione del processo di subentro delle Unioni montane ai Comuni che le compongono sia governato d'intesa fra tali enti, non diversamente da quanto accade nelle altre Unioni di Comuni: ciò può condurre ad accordi che costituiscano integrazioni o modifiche delle prescrizioni contenute nel piano (di per sé formalmente non modificabile in quanto atto degli amministratori temporanei delle Comunità montane), fermo restando il rispetto dell'obiettivo finale stabilito dalla legge regionale (articolo 4, comma 4).

La definizione in sede di prima applicazione dell'assetto organizzativo e del personale è invece destinata ad essere presto sostituita dagli atti di organizzazione che adotterà ciascuna Unione montana, anche in relazione alla progressiva assunzione delle funzioni comunali.

Il **comma 3** prevede, infatti, che, per le Comunità montane del Torre-Natisone-Collio, del Gemonese-Val Canale-Canal del Ferro e del Friuli Occidentale, il piano venga integrato da un progetto di scissione che individua i beni, i crediti, i debiti e altri rapporti giuridici attivi e passivi da attribuire e il personale da trasferire alle Unioni montane formate dalla scissione dei territori in esse comprese, o agli enti successori diversi da queste.

Al **comma 4** sono elencati i criteri a cui gli amministratori temporanei si devono attenere nell'attribuzione del patrimonio immobiliare, dei beni mobili, crediti, debiti e altri rapporti giuridici attivi e passivi. La lettera f) detta una disposizione speciale per l'assegnazione e la ripartizione delle quote del fondo di dotazione del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone detenute dalla Comunità montana del Friuli Occidentale.

Il **comma 5** fa salvi i vincoli di destinazione relativi ai beni acquisiti con contributi e le esigenze connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con fondi comunitari.

Il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti (**comma 6**).

Il **comma 7** prevede che, entro quaranta giorni dalla soppressione delle Comunità montane, i Presidenti degli enti successori territorialmente competenti approvano i conti consuntivi delle Comunità montane cui sono rispettivamente subentrati.

Il subentro degli enti successori comporta che la disciplina regionale già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte delle Comunità montane si intende riferita agli enti successori medesimi (**comma 8**).

5.3 LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI MONTANE

La norma di carattere generale di cui al **comma 1 dell'articolo 22** prevede che le Unioni montane sono costituite a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello statuto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Nel caso invece di scissione di una Comunità montana in più Unioni, è previsto al **comma 2** che la costituzione di queste decorra dalla data della pubblicazione dell'ultimo statuto. La

disposizione consente di coordinare la norma generale di cui al comma 1 con l'articolo 17, relativo all'individuazione della data di soppressione delle Comunità montane, e di evitare quindi che la soppressione di una stessa Comunità montana avvenga in momenti successivi, coincidenti con la costituzione delle varie Unioni da questa derivanti.

6. LA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'**articolo 23** disciplina la rappresentanza delle minoranze consiliari in seno all'Assemblea di ciascuno degli ambiti elencati all'articolo 2. Tale rappresentanza è costituita dai consiglieri comunali in carica, appartenenti a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco eletto.

6.1 LA CONFERENZA STRAORDINARIA

L'elezione dei consiglieri comunali di minoranza, nella misura del 10 per cento del numero dei Comuni appartenenti all'Unione, arrotondato per eccesso, è effettuata dalla Conferenza straordinaria di tutti i consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato ad un candidato.

La Conferenza straordinaria è convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, che la presiede, eventualmente avvalendosi di un suo delegato, e si riunisce entro i successivi trenta giorni (**articolo 23, comma 2**). Atteso che la convocazione della Conferenza presuppone necessariamente l'esatta definizione del territorio dell'Unione, la stessa non potrà aver luogo prima del consolidamento di tale assetto in esito alle richieste di assegnazione ad altra Unione montana o di esclusione da quella di appartenenza, di cui all'articolo 2, comma 4.

La convocazione è indirizzata ai Sindaci dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale, che provvedono entro i cinque giorni dal ricevimento a comunicarla ai consiglieri comunali di minoranza in carica nel proprio comune, dandone contestuale notizia al Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

Il **comma 3** dispone relativamente al funzionamento della Conferenza straordinaria, stabilendo il quorum strutturale per la validità della seduta nella metà più uno dei componenti.

E' prevista una seconda convocazione della seduta, da tenersi entro i successivi quindici giorni, qualora nella prima non si conseguiva l'elezione dei rappresentanti delle minoranze consiliari. In tal caso, la Conferenza può procedere all'elezione anche con la presenza di un numero inferiore alla metà più uno dei componenti.

Sono eletti coloro che ricevono il maggior numero di voti e, in caso di parità, viene data preferenza al consigliere più anziano di età.

6.2 LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E LA PRESIDENZA TEMPORANEA

In base a quanto disposto dall'**articolo 24**, entro 15 giorni dall'elezione dei consiglieri di minoranza, il Sindaco del Comune più popoloso di ciascun ambito territoriale procede alla convocazione dell'Assemblea, di cui assume la presidenza e fissa il calendario dei lavori per l'approvazione dello statuto dell'Unione.

I successivi adempimenti spettanti all'Assemblea, che svolge in questa fase un ruolo "costituente" sono:

- a) l'approvazione, al pari degli altri enti successori, degli indirizzi per la redazione del piano di subentro (**articolo 21 comma 1**);
- b) l'approvazione dello statuto, recante la disciplina delle modalità per procedere alle nomine degli organi e all'approvazione del piano di subentro (**articolo 24, comma 2**);
- c) l'approvazione del piano di subentro, organizzazione e gestione dei servizi (**articolo 24, comma 2**);
- d) la nomina degli altri organi dell'Unione montana: Presidente, Vicepresidente e Collegio dei revisori (**articolo 6, comma 1**);

Il Presidente dell'Assemblea provvede infine, quando siano stati completati tutti tali adempimenti, a trasmettere gli atti indicati alle lettere b), c) ed e), affinché vengano pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, alla:

Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme
 via Sabbadini 31 33100 - UDINE
 Indirizzo P.E.C.: funzione.pubblica.aall@certregione.fvg.it

7. FASE TRANSITORIA

L'**articolo 25** definisce la necessaria fase transitoria relativamente alla cessazione o revisione delle gestioni associate preesistenti, al fine di escludere sovrapposizioni tra le funzioni gestite dalle stesse e quelle esercitate dalle Unioni montane. La disposizione prevede, infatti, che entro il 17 novembre 2013 (ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge in commento), i Comuni montani già facenti parte di Unioni di Comuni, associazioni intercomunali e convenzioni "extrassocitative", ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, procedono alla revisione o allo scioglimento delle forme collaborative.

In relazione a questa fase di transizione, è rimessa ai Comuni interessati dai cambiamenti la disciplina del passaggio dei rapporti giuridici in essere dalla preesistente alla nuova gestione associata.

Inoltre, si prevede espressamente che la sola cessazione delle forme collaborative connessa all'istituzione delle Unioni montane, non determina di per sé l'obbligo di restituzione dei contributi o finanziamenti erogati, salvo il mancato rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla legge, da atti regolamentari o dal decreto di concessione.

8. RIEPILOGO ADEMPIMENTI DELLA FASE TRANSITORIA E DI PRIMA ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Si ritiene opportuno fornire un riferimento in ordine cronologico degli adempimenti dall'entrata in vigore della legge all'avvio dell'attività delle Unioni montane.

8.1 DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI

RIFERIMENTO TEMPORALE	NORMA DI RIFERIMENTO	ADEMPIMENTO
Entro il 15 febbraio 2012	Art. 2, c. 4	Possibilità, da esercitarsi in sede di prima applicazione della legge regionale, per: a) i Comuni il cui territorio sia adiacente ad altra Unione di chiedere l'assegnazione a questa; b) i Comuni di maggiore dimensione demografica di ogni

		ambito e quelli il cui territorio sia adiacente a Comuni non montani di chiedere l'esclusione dall'Unione montana di appartenenza.
--	--	--

8.2 AMMINISTRATORI TEMPORANEI

RIFERIMENTO TEMPORALE	NORMA DI RIFERIMENTO	ADEMPIMENTO
Entro il 2 gennaio 2012	ART. 19, C. 2	Convocazione Conferenze dei Sindaci per individuazione terne nominativi amministratori temporanei da sottoporre alla Giunta regionale
	Art. 19, c. 1	Nomina degli amministratori temporanei da parte del Presidente previa deliberazione della Giunta regionale.
	Art. 20	Costituzione della cabina di regia per il coordinamento delle iniziative di attuazione della legge regionale.
Entro 180 gg. dalla nomina	Art. 21, c. 1	Presentazione del piano di subentro, organizzazione e servizi all'Assemblea di cui all'articolo 24.

8.3 ELEZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI MINORANZA PRESSO LE UNIONI MONTANE

RIFERIMENTO TEMPORALE	NORMA DI RIFERIMENTO	ADEMPIMENTO
Entro 45 gg. dall'entrata in vigore della LR 14/2011 ¹	Art. 23, c. 1	Convocazione della Conferenza straordinaria dei consiglieri di minoranza per la nomina dei propri rappresentanti, da parte del Sindaco del Comune più popoloso di ciascun ambito.
Entro 5 gg. dalla convocazione	Art. 23, c. 2	Comunicazione da parte di ciascun Sindaco ai consiglieri comunali di minoranza dell'avvenuta convocazione, dandone notizia al Comune con il maggior numero di abitanti.
Entro 30 gg. dalla convocazione	Art. 23, c. 2	Riunione della Conferenza straordinaria per l'elezione dei rappresentanti delle minoranze.
Eventualmente, entro 15 gg. dalla prima riunione senza quorum	Art. 23, c. 4	Seduta della Conferenza straordinaria in seconda convocazione.

¹ L'adempimento è subordinato alla definizione del territorio delle Unioni montane che potrebbe subire delle variazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 4.

8.4 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

RIFERIMENTO TEMPORALE	NORMA DI RIFERIMENTO	ADEMPIMENTO
Entro 15 gg.	Art. 24, c. 1	Prima convocazione dell'Assemblea dell'Unione montana,

dalla nomina dei rappresentanti di minoranza		sotto la presidenza del Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti in ciascun ambito e fissazione del calendario dei lavori per l'elaborazione dello statuto, approvazione del piano di subentro e nomina degli organi dell'Unione montana.
--	--	---

8.5 ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

RIFERIMENTO TEMPORALE	NORMA DI RIFERIMENTO	ADEMPIMENTO
Entro il 17 novembre 2013	Art. 4, c. 4	Esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere c) d) ed e) secondo il cronoprogramma contenuto nel piano di subentro.
Dalla data di costituzione dell'Unione montana	Art. 11, c. 2	Trasferimento del personale delle Comunità montane alle rispettive Unioni montane.
Entro quaranta gg. dalla soppressione di ogni Comunità montana	Art. 21, c. 7	Approvazione, da parte dei Presidenti degli enti successori territorialmente competenti, dei conti consuntivi delle Comunità montane cui sono rispettivamente subentrati.
Entro il 17 novembre 2013	Art. 11, c. 3	Progressivo trasferimento del personale dei Comuni alla rispettiva Unione montana in relazione alle funzioni trasferite.

8.6 REVISIONE O CESSAZIONE FORME COLLABORATIVE PREESISTENTI

RIFERIMENTO TEMPORALE	NORMA DI RIFERIMENTO	ADEMPIMENTO
Entro il 17 novembre 2013	Art. 25	Revisione o cessazione delle forme collaborative intercomunali preesistenti.

8.7 ADEMPIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

RIFERIMENTO TEMPORALE	NORMA DI RIFERIMENTO	ADEMPIMENTO
	Art. 3, c. 2	Classificazione del territorio montano in zone di svantaggio socio-economico, sottoposta a revisione triennale.
Entro il 15 maggio 2012	Art. 4, c. 3	Verifica di eventuali sovrapposizioni nell'esercizio delle funzioni e approvazione di un progetto di semplificazione istituzionale.
	Art. 8, c. 6	Definizione dell'indennità di carica del Presidente e del Vicepresidente.
Entro il 15	Art. 27	Riordino della legislazione regionale in materia di

maggio 2012		ordinamento, tutela e valorizzazione della montagna e relativa presentazione al Consiglio regionale del Testo Unico sulla montagna.
Entro il 16 marzo 2012	Art. 29, c. 1	Approvazione del Piano dei Comuni di vallata, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali.
Entro il 30 giugno 2012	Art. 32	Presentazione al Consiglio regionale di un disegno di legge volto al completamento della razionalizzazione e della semplificazione dell'ordinamento locale in tutto il territorio regionale.

9. RINVIO NORMATIVO E ABROGAZIONI

Oltre all'applicabilità delle norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni (articolo 4, comma 5), l'**articolo 26** effettua un rinvio, per quanto non disciplinato e qualora compatibile, alla legge regionale 33/2002, per le parti non abrogate dal successivo articolo 31.

Altre norme di legge recanti prerogative, compiti, incentivi concernenti le Comunità montane, si intendono riferite alle Unioni montane e, per le funzioni di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 5, alle Province competenti territorialmente (**comma 2**). Parimenti, le norme che si riferiscono alle Unioni di Comuni, si applicano, in quanto compatibili, anche alle Unioni montane.

Le disposizioni abrogate dall'**articolo 31, comma 1**, trovano applicazione fino all'avvenuta costituzione di tutte le Unioni montane ai sensi dell'articolo 22.

10. ALTRE DISPOSIZIONI

10.1 CONFERENZA PERMANENTE PER LA MONTAGNA

L'**articolo 28** istituisce la Conferenza permanente per la montagna che ha il compito di esprimersi sulle politiche di sviluppo dei territori montani e ha la possibilità di attivare accordi di programma tra gli enti rappresentati per l'attuazione di interventi e progetti di sviluppo, nonché di proporre modifiche alla legge regionale 14/2011.

10.2 PIANO DEI COMUNI DI VALLATA.

L'**articolo 29** introduce un particolare procedimento volto a promuovere, in ambiti territoriali omogenei, le fusioni dei Comuni parzialmente o interamente montani con popolazione fino a tremila abitanti, con la possibilità di comprendere anche Comuni ad essi contigui con popolazione superiore a detta soglia.

Il Piano dei Comuni di vallata è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, entro il 16 marzo 2012 (centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge), e sottoposto all'intesa del Consiglio delle autonomie locali.

L'iter successivo per addivenire alla fusione dei Comuni è quello stabilito dalla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

I principali adempimenti previsti dalla legge regionale sono elencati nel cronoprogramma di cui all'Allegato A alla presente.

Gli uffici della Direzione centrale sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Eventuali quesiti potranno essere inviati al Servizio affari istituzionali delle autonomie locali, al seguente indirizzo mail:

consulenza.aall@regione.fvg.it

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore sostituto del Servizio

dott. Gianfranco Spagnul



Responsabile del procedimento: dott. Gianfranco Spagnul – tel. 0432 555330
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Donatella Lorenzini – tel. 0432 555533

ALLEGATO A

ELENCO IN ORDINE CRONOLOGICO DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 14/2011

RIFERIMENTO TEMPORALE	NORMA DI RIFERIMENTO	SOGGETTO COMPETENTE	ADEMPIMENTO
L'adempimento deve tener conto del termine fissato per la nomina da parte del Presidente previa deliberazione della Giunta regionale	Art. 19, c. 2	Sindaco del Comune più popoloso di ciascuna Comunità montana	Convocazione Conferenze dei Sindaci per individuazione terne nominativi amministratori temporanei da sottoporre alla Giunta regionale
L'adempimento deve tener conto del termine fissato per la nomina da parte del Presidente.	Art. 19, c. 1	Giunta regionale	Deliberazione di individuazione degli amministratori temporanei sulla base delle terne individuate dalle Conferenze
Entro il 2 gennaio 2012	Art. 19, c. 1		Decreto di nomina degli amministratori temporanei.
Dopo la nomina degli amministratori temporanei	Art. 20	Amministratori temporanei	Costituzione della cabina di regia per il coordinamento delle iniziative di attuazione della legge regionale.
Entro il 15 febbraio 2012	Art. 2, c. 4	Sindaci dei Comuni interessati, previa deliberazione dei rispettivi consigli comunali	Possibilità, da esercitarsi in sede di prima applicazione della legge regionale, per: a) i Comuni il cui territorio sia adiacente ad altra Unione di chiedere l'assegnazione a questa; b) i Comuni di maggiore demografica di ogni ambito e quelli il cui territorio sia adiacente a Comuni non montani di chiedere l'esclusione dall'Unione montana di appartenenza.
Entro il 16 marzo 2012	Art. 29	Giunta regionale	Approvazione del Piano dei Comuni di vallata, su proposta dell'Assessore competente in materia di Autonomie

			locali
L'adempimento è subordinato alla definitiva individuazione degli ambiti montani.	Art. 23, c. 1	Sindaco del Comune più popoloso di ciascun ambito	Convocazione della Conferenza straordinaria dei consiglieri di minoranza per la nomina dei propri rappresentanti, da parte del Sindaco del Comune più popoloso di ciascun ambito.
Entro 5 gg. dalla convocazione della Conferenza	Art. 23, c. 2	Sindaco di ciascun Comune dell'ambito	Comunicazione ai consiglieri comunali di minoranza e al Comune con il maggior numero di abitanti, dell'avvenuta convocazione.
Entro 30 gg. dalla convocazione della Conferenza	Art. 23, c. 2	Consiglieri di minoranza e Sindaco del Comune più popoloso dell'ambito	Riunione della Conferenza straordinaria per l'elezione dei rappresentanti delle minoranze.
Eventualmente, entro 15 gg. dalla prima riunione senza quorum	Art. 23, c. 4	Consiglieri di minoranza e Sindaco del Comune più popoloso dell'ambito	Seduta della Conferenza straordinaria in seconda convocazione.
Entro 15 giorni dalla elezione dei consiglieri di minoranza	Art. 24, c. 1	Sindaco del Comune più popoloso di ciascun ambito	Prima convocazione dell'Assemblea dell'Unione montana e fissazione calendario dei lavori per l'elaborazione dello statuto, approvazione del piano di subentro e nomina degli organi dell'Unione montana.
Entro il 15 maggio 2012	Art. 4, c.3	Giunta regionale	Verifica di eventuali sovrapposizioni nell'esercizio delle funzioni e approvazione di un progetto di semplificazione istituzionale.
Entro il 15 maggio 2012	Art. 27	Giunta regionale	Riordino della legislazione regionale in materia di ordinamento, tutela e valorizzazione della montagna e relativa presentazione al Consiglio regionale del Testo Unico sulla montagna.
Entro il 30 giugno 2012	Art. 32	Giunta regionale	Presentazione al Consiglio regionale di un disegno di legge volto al completamento della razionalizzazione e della semplificazione dell'ordinamento locale in tutto il territorio regionale.
Data costituzione di ciascuna Unione montana	Art. 11, c. 2		Trasferimento del personale delle Comunità montane alle rispettive Unioni montane.
Entro il 17	Art. 11, c.3		Completamento del trasferimento

novembre 2013			del personale dei Comuni alla rispettiva Unione montana in relazione alle funzioni trasferite.
Entro il 17 novembre 2013	Art. 4, c. 4	Unioni montane	Completamento del subentro nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. c), d) ed e) secondo il crono programma contenuto nel piano di subentro.
Entro il 17 novembre 2013	Art. 25	Comuni delle Unioni montane	Revisione o cessazione delle forme collaborative intercomunali preesistenti.